



## COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **019/2013**  
in data 31/08/2013

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche - anno 2013.

*Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione*

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di agosto alle ore 10.10 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21/08/2013 n. 8923 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti	Assenti	
			G.	L.
1	BONALDO STEFANO	X		
2	ZANON LUIGI	X		
3	CUSINATO DARIO	X		
4	PERFETTI ITALO	X		
5	RIGO GIUSEPPE		X	
6	BAGGIO ROBERTO		X	
7	MENEGHETTI VANILA	X		
8	SCAPIN ANTONIO		X	
9	BIANCO PAOLO	X		
10	TOMBOLATO ADRIANO	X		
11	CAMPAGNOLO VALTER	X		
12	BALDI LAURA	X		
13	BATTOCCHIO GIOVANNI	X		
14	CULELLA MARIA	X		
15	BIANCHI MARIO	X		
16	SIMONETTO MOSE'	X		
17	SCAPIN LIVIO	X		

Partecipa alla seduta Stella Bagliolid Segretario del Comune.

Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori : Bianco Paolo, Tombolato Adriano e Simonetto Mosè.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191" ed in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria) che testualmente recita:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Rilevato dunque, sulla base della normativa sopra richiamata, che il Comune, con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e la relativa soglia di esenzione;

Dato atto che questo Comune :

- ha determinato ed applicato a decorrere dall'anno 2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2000, esecutiva, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento);
- ha mantenuto invariata dall'anno 2000 e fino al 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento);
- con Deliberazione consiliare n. 2 in data 02.03.2007 ha approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- con Deliberazione consiliare n. 45 in data 28.09.2009 è stato modificato il Regolamento per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di cui trattasi, approvato con Deliberazione consiliare n. 2 del 02.03.2007, con l'inserimento dell'art. 2 bis, che ha disposto la previsione della soglia di esenzione pari ad €. 20.000,00 (ventimila) con decorrenza dall'01/01/2010;

Considerato che:

- per il triennio 2009-2010-2011, in forza del comma 30 dell'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, è stato sospeso il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali ed aliquote;
- la sospensione del potere di deliberare aumenti dell'aliquota è cessato a decorrere dall'anno 2012, come da art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;

Premesso che, sulla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto ed approvato con Deliberazione n. 54 del 02.08.2013 lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2013 e Pluriennale 2013/2015, su cui incide pesantemente la riduzione della voce d'entrata relativa ai trasferimenti dallo Stato per l'importo stimato del nuovo taglio disposto dal D.L. n. 95/2012 "spending review" a carico del 2013 e annualità successive;

Evidenziato che, al fine di assicurare le necessarie risorse per il finanziamento delle diverse spese individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica di cui allo schema di bilancio proposto

dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013 ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, questa Amministrazione ha ravvisato la necessità - sulla scorta delle norme in materia di finanza locale approvate per il 2013 - di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e di variare la soglia di esenzione, come proposto al Consiglio con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 02.08.2013, inserendo la relativa entrata nell'adottato schema di Bilancio di Previsione 2013;

Ritenuto quindi necessario procedere, per l'anno 2013, all'approvazione di un nuovo Regolamento in sostituzione a quello approvato con Deliberazione consiliare n. 2 in data 02.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. 45 in data 28.09.2009, stabilendo quanto segue:

- di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 nella misura unica dello 0,8 % (zerovirgolaotto per cento);

- di fissare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila/00), al fine di perseguire una politica di sostegno delle fasce economicamente più svantaggiate della popolazione, precisando che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite, ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

Considerato che :

- il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30/06/2013 con art. 1, comma 381, Legge 24/12/2012, n. 228 e successivamente al 30/09/2013 con Decreto Legge n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013;
- il comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- ai sensi dell'art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) per assicurare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;

Dato atto che:

- il gettito d'entrata per il 2013, conseguente all'applicazione dell'addizionale nella misura dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) con la soglia di esenzione pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila00), è stato stimato in complessivi €. 511.804,00 prendendo come riferimento i dati relativi all'imponibile fiscale dei contribuenti di questo Comune sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2012 per il periodo d'imposta 2011, quale dato più aggiornato di cui si ha conoscenza e come desunto dal sito internet del Ministero delle Finanze (redditi imponibili totali €. 90.843.821,00 al netto della riduzione derivante dalle classi di reddito pari o inferiori ad €. 18.000,00 per le quali è stata stabilita l'esenzione);
- la relativa risorsa d'entrata è stata prevista nello schema di Bilancio di Previsione 2013 al Titolo I entrate tributarie – categoria imposte – risorsa 5 “addizionale comunale IRPEF” e concorre ad assicurare gli equilibri di bilancio;

Dato atto che sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i contribuenti – persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Galliera Veneta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti con esclusione dei soggetti che rientrano nella fascia d'esenzione stabilita;

Dato atto che ai fini della determinazione dell'acconto si applicano le aliquote e la soglia di esenzione di cui all'anno precedente salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, termine previsto dall'articolo 13, comma 16 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 11 della Legge n. 383/2001 ha abolito l'obbligo della pubblicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale deliberata sulla Gazzetta Ufficiale, ed è prevista la relativa diffusione o pubblicizzazione su apposito sito informatico individuato dal Ministero delle Finanze;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato A);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge n. 296/2006:

\*\*\*\*\*

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2013, nella misura dello 0,8 % (zerovirgolaotto per cento).

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila/00).
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

\*\*\*\*\*

- 2) di quantificare presuntivamente in €. 511.804,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalla nuova esenzione stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 196, la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2013 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
- 4) di dare atto che l'approvazione del presente Regolamento comporta la cessazione degli effetti dall'01.01.2013 del precedente Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 2 in data 02.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. 45 in data 28.09.2009;
- 5) di incaricare il Responsabile della 2^ Area Servizi Finanziari di tutti i conseguenti adempimenti gestionali compresa la pubblicizzazione dell'aliquota dell'addizionale deliberata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- 6) di dare atto che il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo on-line, ai sensi del comma 4, dell'articolo 107 dello "Statuto Comunale".

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica.

Data 08/08/2013

IL RESPONSABILE  
**Daniele Briotto**

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile.

Data 08/08/2013

IL RESPONSABILE  
**Daniele Briotto**

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e, al termine, apre la discussione.

Rientra l'assessore Rigo: sono presenti in aula n. 15 consiglieri.

Interviene il consigliere Bianchi dicendo che con questo aumento si penalizzano ulteriormente le attività produttive che già si trovano in difficoltà.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Culella, Battocchio, Scapin L.), astenuti n. 2 (Bianchi, Simonetto), legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e n. 13 votanti e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3

(Culella, Battocchio, Scapin L.), astenuti n. 2 (Bianchi, Simonetto), legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e n. 13 votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Stefano Bonaldo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE  
Stella Bagliolid

N. .... del Reg. di Pubbl.

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il ..... e vi rimarrà per 15 giorni.

Addì .....

IL MESSO COMUNALE

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)*

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addì .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI  
Dott. Paolo Briotto